

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 21 MAGGIO 2008, N. 20277: inosservanza delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione per l'esercizio di un'attività di gestione dei rifiuti.**

*« A norma dell'articolo 51 comma 4, ora riprodotto nell'articolo 256 comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, "le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi d'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi d'inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni". Si tratta, come già osservato da questa sezione (25 marzo del 2003, n. 627) di una tipica norma penale in bianco, il cui contenuto è delimitato dalla prescrizione delle autorizzazioni in relazione alla finalità delle stesse e rappresenta un esempio della cosiddetta amministrativazione del diritto penale, cioè dell'apprestamento di una sanzione penale per la violazione di disposizioni e precetti o prescrizioni amministrative di particolare rilevanza. Si tratta ... di un reato di pericolo che si verifica con la semplice inosservanza di una prescrizione prevista nell'autorizzazione, sia che la prescrizione discenda da previsioni legislative recepite nell'autorizzazione, che da prescrizioni integrative inserite dall'autorità amministrativa indipendentemente da una previsione di legge... Il reato ha natura permanente perché l'antigiuridicità perdura fino a quando persiste l'inosservanza della prescrizione. »*

---

Udienza pubblica del 27 marzo del 2008

Registro Gen. N 32365/07

Sentenza n 811

20277/08



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE**

**Composta dai sigg. magistrati:**

<b>Dott. Guido De Maio</b>	<b>presidente</b>
<b>Dott. Ciro Petti</b>	<b>consigliere</b>
<b>Dott. Alfredo Lombardi</b>	<b>consigliere</b>
<b>Dott. Margherita Marmo</b>	<b>consigliere</b>
<b>Dott. Santi Gazzarra</b>	<b>consigliere</b>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal difensore di Filippi Sergio, nato a Isola Rizza il 15 giugno del 1953, avverso la sentenza del tribunale di Verona, sezione distaccata di Legnago del 16 marzo del 2007;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;

sentito il sostituto procuratore generale dott. Luigi Ciampoli, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue

**IN FATTO**

Con sentenza del 16 marzo del 2007, il tribunale di Verona, sezione distaccata di Legnago, condannava Filippi Sergio alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, quale responsabile del reato di cui all'art. 51, co. 4, D.L.vo 22/97, perché nella qualità di legale rappresentate pro-tempore della ditta individuale "Filippi Scavi di Filippi Sergio", titolare dell'autorizzazione n. 357/98 del 20.7.1998 alle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto di frantumazione di materiale inerte della propria ditta, rilasciata dalla Provincia di Verona ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.L. vo sopra indicato, esercitava tale attività in maniera difforme da quanto imposto dall'art. 2 della citata autorizzazione e quanto

*Petti*



previsto dal parere della Commissione tecnica provinciale per l'ambiente, ed in particolare non installava un idoneo impianto di umidificazione del piazzale durante la movimentazione dei mezzi d'opera in entrata ed uscita nonché un contatore volumetrico dell'impianto idrico di irrorazione. Fatto accertato in Isola Rizza il 25.5.2004

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata il 25.5.2001, il Corpo di Polizia Provinciale di Verona, effettuato un controllo presso la ditta individuale "Filippi Scavi di Filippi Sergio", che risultava titolare dell'autorizzazione n. 357/98 rilasciata il 20.7.1998 dalla Provincia di Verona per le emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto di frantumazione del materiale per riciclaggio e smaltimento di rifiuti inerti situato nel Comune di Isola Rizza, accertava l'inosservanza di alcune prescrizioni imposte con l'autorizzazione, tra le quali quella di "garantire costantemente la limitazione della diffusione delle polveri durante le operazioni connesse alla frantumazione e durante la movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita, provvedendo ad inumidire le aree interessate" e quella di "dotare l'impianto di irrorazione fisso di apposito contatore volumetrico".

Tanto premesso, il tribunale osservava che l'umidificazione del piazzale con l'irrorazione manuale riferita dalla teste Calò Giampaola non era sufficiente non essendo essa idonea a garantire l'ottimale abbattimento delle polveri perché affidata all'iniziativa dell'interessato; che uguale considerazione sussisteva per la mancanza di un contatore volumetrico poiché solo tale contatore serviva a calcolare se il quantitativo d'acqua fosse idoneo per una buona umidificazione

L'imputato, per mezzo del proprio difensore, proponeva appello, convertito in ricorso dalla corte territoriale, chiedendo l'assoluzione del proprio assistito con formula ampia poiché anche l'umidificazione manuale, ancorché affidata all'iniziativa dell'interessato, era idonea a raggiungere lo stesso risultato conseguibile con un impianto automatico con relativo contatore. Anzi l'umidificazione effettuata manualmente, essendo mirata, era, secondo il ricorrente, idonea a conseguire risultati migliori rispetto ad un impianto fisso. Precisava altresì che il contatore volumetrico esisteva anche se computava pure i consumi domestici

#### IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché costituito da censure in fatto in ordine all'apprezzamento delle risultanze processuali.-

A norma dell'articolo 51 comma 4 , ora riprodotto nell'articolo 256 comma 4 del decreto legislativo n 152 del 2006, "le pene di cui ai commi 1,2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi d'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi d'inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni. Si tratta, come già osservato da questa sezione( 25 marzo del 2003 , n 627) di una tipica norma penale in bianco, il cui contenuto è delimitato dalla prescrizioni delle autorizzazioni in relazione alla finalità delle stesse e rappresenta un esempio della cosiddetta amministrativazione del diritto penale , cioè dell'apprestamento di una sanzione penale per la violazione di disposizioni e precetti o prescrizioni amministrative di particolare rilevanza . Si tratta, secondo l'orientamento di questa sezione , di un reato di pericolo che si verifica con la semplice inosservanza di una prescrizione prevista nell'autorizzazione, sia che la prescrizione discenda da previsioni legislative recepite nell'autorizzazione, che da prescrizioni integrative inserite dall'autorità amministrativa indipendentemente da una previsione di legge(Cass n 1757 del 2000,Bavero; Cass n 38186 del 2003 Nicoletti ).Il reato ha natura permanente perché l'antigiuridicità perdura fino a quando persiste l'inosservanza della prescrizione.

Ciò premesso, si rileva che legittimamente il tribunale ha ritenuto configurabile il reato per la semplice inosservanza della prescrizione, che imponeva l'installazione di un impianto fisso sulla premessa che solo tale impianto potesse garantire efficacemente l'abbattimento delle polveri che si formavano durante l'attività di carico e scarico degli automezzi, in quanto forme equipollenti di umidificazione, come ad esempio quella affidata all'iniziativa del singolo attuata manualmente con la pompa dell'acqua, non sono sufficienti. La stessa considerazione vale per il contatore automatico che serviva a controllare se il quantitativo di acqua erogata fosse sufficiente per una buona umidificazione

Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma , che stimasi equo determinare in € 1000,00 , in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.186 del 2000

**P.Q.M.**  
**IA CORTE**



Letto l'articolo 616 c.p.p.

Dichiara

inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende

Così deciso in Roma il 27 marzo del 2008-

Il consigliere estensore

Ciro Petti

Il Presidente

Guido De Maio

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

II 27 MAG. 2008

FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
Dott. Fiorella Donati

